



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre
2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V.Presidente, dal dott. Franco Corbo, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 9 novembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 8

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fiorentina-Verona del 21/10/01 – C.U. n. 105 del 23/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di lire 40.000.000 per il comportamento espressivo di violenza e discriminazione razziale (esposizione di una svastica) tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Fiorentina-Verona del 21/10/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata in relazione alla portata del comportamento contestato, che non sarebbe appropriata la contestazione della recidiva specifica e che, comunque, la responsabilità della Società sarebbe attenuata in quanto il fatto è avvenuto in campo avverso.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, prima dell'inizio della gara e durante gran parte del primo tempo, è stata esposta una svastica, composta con un nastro adesivo applicato ad un cristallo della recinzione.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 10, n. 2, del C.G.S., secondo il quale le Società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale.

Tuttavia, tenuto conto che le scritte in questione non erano facilmente individuabili, che esse sono state rimosse dagli stessi sostenitori del Verona e che, comunque, la Società ha adottato documentate iniziative ai fini della prevenzione di simili comportamenti, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo, anche in considerazione della recidiva specifica.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 30.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l'inibizione a tutto il 19 novembre 2001 ed ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe **IACHINI** (gara Brescia-Venezia del 28/10/01 – C.U. n. 115 del 30/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Giuseppe Inchini, dirigente della Soc. Venezia, la sanzione della inibizione sino a tutto il 19 novembre 2001 e quella dell'ammenda di lire 5.000.000 per aver rivolto all'arbitro, nel corso di tutto il secondo tempo della gara Brescia-Verona del 28/10/2001, frasi volgarmente irrispettose ed ingiuriose, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che le espressioni pronunciate dal Inchini non avrebbero avuto reale incidenza lesiva e, soprattutto, non sarebbero state espressione di una effettiva volontà di ingiuria.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, a partire dal 4° del secondo tempo, “per tutto il perdurare della gara” ed in “ogni occasione di decisione avversa”, il dirigente Inchini ha rivolto all'Arbitro frasi volgarmente irrispettose ed ingiuriose.

Tale comportamento è stato correttamente sanzionato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni rese alla stampa l'1.7.2001).

Il deferimento del Procuratore Federale

Con provvedimento del 4/7/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Corrado Ferlaino, Amministratore delegato della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione degli Organi della Giustizia sportiva, nonché la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che il deferimento sarebbe nullo per mancanza di specificazione delle espressioni ritenute lesive e, in secondo luogo, che le dichiarazioni del Ferlaino rientrerebbero nei limiti della lecita e costituzionale libertà di opinione e, dunque, non configurerebbero la violazione ipotizzata. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 per il Ferlaino e di lire 15.000.000 per la Soc. Napoli.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Ferlaino riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Corriere dello Sport-Stadio" dell'1/7/2001 sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che decisioni degli Organi della Giustizia sportiva sono state "ridicole", che esse sono state adottate "solo per favorire e assolvere alcune società" e porre in dubbio l'esistenza della Giustizia sportiva travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità.

L'eccezione di nullità del deferimento prospettata dalla difesa della Soc. Napoli non risulta fondata in quanto l'articolo del quotidiano nel quale sono state riportate le dichiarazioni del Ferlaino è stato indicato con precisione nel provvedimento di deferimento.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Ferlaino, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per il Ferlaino, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 a Corrado Ferlaino e di lire 15.000.000 alla Soc. Napoli.

Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

La Commissione,

ritenuta l'opportunità di acquisire la documentazione allegata al deferimento in data 2 ottobre 2001 a carico di Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, e della Soc. Napoli, avente ad oggetto la medesima fattispecie;

dispone l'acquisizione di tale documentazione;

rinvia la discussione alla riunione del 13 dicembre 2001 alle ore 9.30;

dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione alle parti.

Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Napoli-Roma del 10.6.2001).

Il deferimento del Procuratore Federale

Con provvedimento del 13/6/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di altre Società, nonché la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Corbelli rientrerebbero nei limiti della lecita e costituzionale libertà di opinione e, dunque, non configurerebbero la violazione ipotizzata. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 40.000.000 per il Corbelli e dell'ammenda di lire 40.000.000 per la Soc. Napoli.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Corbelli riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Corriere dello Sport-Stadio" dell'11/6/2001 e quelle rese in una intervista alla trasmissione televisiva "90° minuto" del 10.6.2001 sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che tra due Società vi sono "parentele" tali da "far pensare male" e che "un dipendente di Tanzi" ha acquistato il Verona, gestendolo anche con giocatori presi temporaneamente dal Parma, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. Tali dichiarazioni, prese nel loro complesso, sottintendono l'esistenza di un accordo tra Società finalizzato al raggiungimento di un certo risultato sportivo.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corbelli, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per il Corbelli, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 25.000.000 a Giorgio Corbelli e di lire 25.000.000 alla Soc. Napoli.

Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il deferimento del Procuratore Federale

Con provvedimento del 2/10/2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 27 Statuto F.I.G.C., per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell'ordinamento federale, nonché la Soc. Napoli ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli faceva pervenire una memoria difensiva, rilevando, in primo luogo, che l'azione giudiziaria sulla quale si fonda il deferimento sarebbe stata proposta da Corrado Ferlaino non in proprio, bensì quale legale rappresentante di una Società lussemburghese (NAPOLI CALCIO S.A.) azionista della S.S Calcio Napoli spa; in secondo luogo, che la violazione dell'art. 1 non si configurerebbe quando un tesserato agisce in virtù di un rapporto organico con una società che non ha alcun rapporto con l'ordinamento sportivo; in terzo luogo, che la società lussemburghese Napoli Calcio S.A. non sarebbe sottoposta al vincolo della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. proprio perché in posizione di terzietà rispetto all'ordinamento sportivo. Tanto esposto, chiedeva il proscioglimento per entrambi i deferiti dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per giorni 25 per il Corbelli e dell'ammenda di lire 60.000.000 per la Soc. Napoli.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Corbelli è sanzionabile. Nel caso in questione, si contesta in sostanza al Corbelli (come ribadito alla riunione odierna dal Vice Procuratore Federale) il suo coinvolgimento diretto nell'azione giudiziaria (atto di citazione notificato in data 13/7/2001) promossa dalla Soc. lussemburghese Napoli S.A. dinanzi al tribunale di Napoli nei confronti della Soc. Internazionale, della Lega Nazionale Professionisti, del Presidente di questa e della Calcio Napoli spa per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'omessa attivazione di pertinenti iniziative disciplinari per l'irregolare utilizzazione da parte della soc. Internazionale del calciatore Recoba coinvolto nello "scandalo passaporti". In particolare viene contestato al Corbelli di avere subordinato la propria accettazione alla rinuncia da parte di Ferlaino e del Napoli Calcio S.A. al citato giudizio, al fatto che quest'ultimo venga proseguito dalla Soc. Sportinvest S.A. nella qualità di azionista di Napoli Calcio S.A.

Tale comportamento configura una gravissima violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. (che sancisce l'obbligo per coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva), in relazione al disposto dell'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. secondo cui tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale *“con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione (...) assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti l'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari”*

Invero risulta chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra Ferlaino (amministratore delegato della Calcio Napoli spa) e Corbelli (Presidente della medesima società) e dalle loro stesse dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini: a) che l'iniziativa giudiziaria sopra richiamata fu frutto di un accordo cui gli stessi, “personalmente”, addivennero, proprio a salvaguardia dell'interesse della società calcistica Napoli spa siccome ingiustamente penalizzata dalla indulgente gestione federale dello “scandalo passaporti” (v. lettera Ferlaino 20/8/01 da cui risulta che la causa fu promossa *“anche per esercitare pressione in prossimità della decisione della CAF sul caso passaporti”*); b) che anche la ventilata (da parte di Ferlaino) possibilità di rinunciare agli atti di detto giudizio si inserisce nella trama di interessi agonistici e finanziari facenti capo direttamente alla Calcio Napoli spa, ed implica il coinvolgimento sia di Ferlaino che di Corbelli nella loro veste di amministratori di detta società calcistica (v. lettera Ferlaino cit. *“sono qui a ribadire la richiesta di voler condividere con me la decisione, improcastinabile, in ordine alla necessità di rinunciare agli atti di quel giudizio che è al momento un gravissimo ostacolo per la società”*); c) che anche l'adesione annunciata da Corbelli (nella lettera di risposta a Ferlaino in data 6/9/01) a siffatta rinuncia, a condizione del subentro in causa della Sportinvest S.A. (titolare del 50% del capitale di Napoli Calcio S.A.), presuppone una sua partecipazione alla vicenda giudiziaria che va oltre lo schermo formale dell'attrice Napoli Calcio S.A. ed involge direttamente il suo ruolo di Presidente della Calcio Napoli spa.

A fronte di queste inequivoche risultanze appare destituito di fondamento l'assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stata violazione dell'art. 27 dello Statuto attesa la posizione di terzietà della Napoli Calcio S.A. rispetto agli interessi di rilievo sportivo-disciplinare facenti capo alla Calcio Napoli spa: è infatti ragionevole presumere che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata assunta anche a tutela di esigenze proprie della società calcistica napoletana e fatte valere in seno al Consiglio di Amministrazione della società lussemburghese dal Corbelli non solo nella veste formale di Consigliere di quest'ultima, ma anche in quella sostanziale di Presidente della prima.

L'incoltato, violando l'obbligo di osservanza della clausola compromissoria, o comunque ponendo in essere un comportamento elusivo dell'obbligo medesimo, (v. art. 27, comma 2 dello Statuto), ha messo in discussione i principi alla base dell'intero ordinamento federale. Quale Presidente della Calcio Napoli spa, infatti ha fatto valere interessi di rilievo sportivo-disciplinare della stessa (preteso danneggiamento conseguente alla negligente gestione federale della vicenda passaporti) in sede di giurisdizione ordinaria, anziché in via esclusiva nelle competenti sedi federali.

Alla responsabilità del Corbelli consegue quella diretta della Società di appartenenza. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giorgio Corbelli la sanzione dell'inibizione per giorni 90 e alla Soc. Napoli quella dell'ammenda di lire 200.000.000.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro